



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 5 del 11/02/2020

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 2566 pubblicata il 19.12.2019.

RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo alla rifusione di spese di lite maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2566/2019 pubblicata il 19.12.2019, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l'appello presentato dal sig. G. G., difeso dall'avv. Gennaro Valerio, avverso la sentenza n.3399/18 dell'27.07.2018 del Tribunale di Bari e ha annullato l'ordinanza -ingiunzione prot. AOO 149/06.05.2016/0011731 R.G. 37/S/2013 della Regione Puglia, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi in €.1.618,00 per il primo grado e €.1.889,00 per l'appello, oltre esborsi e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con pec del 09.01.2020 l'avv. Gennaro Valerio, dichiaratosi distrattario, ha inviato nota spese pari ad €. 5.763,63, comprensiva di ogni onere ed imposta.

Per effetto del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare al su indicato creditore le spese legali in argomento per un importo complessivo di €.5.763,63, al lordo di ogni onere ed imposta.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di €. 5.763,63 (cinquemilasettecentosessantatre/63), con imputazione alla Missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo.


L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 2566/2019 pubblicata il 19.12.2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2566/2019 pubblicata il 19.12.2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari, dell'importo di €. 5.763,63 da corrispondere all'avv. Gennaro Valerio, dichiaratosi distrattario, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1, comma 1 si provvede con imputazione alla Missione 01 Programma 11 titolo 1- capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.